



## ISTITUTO COMPrensIVO “GIOSUE’ CARDUCCI”

Via Torino, 10 – c.a.p. 80030 – MARIGLIANELLA (Napoli)

Tel. Fax 081 8854347 – C.F. 92018540630 –

posta istituzionale [naic868007@istruzione.it](mailto:naic868007@istruzione.it)

sito web [www.icscarduccimariiglianella.edu.it](http://www.icscarduccimariiglianella.edu.it)

Docenti e Personale ATA

DSGA  
e mail

AVVISO 344

**OGGETTO:** OBBLIGO VACCINALE OVER 50 E DURATA CERTIFICAZIONE VERDE.

Si ricorda che, in ossequio **all’art. 3 del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, a far data dal 1° febbraio 2022 la durata della Certificazione verde (Super Green pass) sarà ridotta a sei mesi** pertanto si invita il personale a controllare la data di scadenza del proprio certificato verde al fine di regolarizzare tempestivamente la propria posizione vaccinale.

Si precisa che **la Circolare del Ministero della Salute del 24.12.21** ha ridefinito i termini minimi per l’effettuazione della **dose di richiamo** come di seguito riportato: **“intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento”**.

Con la **circolare 13 gennaio 2022, n. 2301** avente ad oggetto: **“Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1”**, recante **“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”**, il Ministero dell’interno ha richiamato le disposizioni contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, stabilendo che a decorrere **dall’8 gennaio e sino al 15 giugno** è previsto **l’obbligo vaccinale** per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, **i 50 anni di età e l’obbligo - a decorrere dal 15 febbraio – sempre per le persone di età superiore ai 50 anni di possedere ed esibire per l’accesso ai luoghi di lavoro il green pass “rafforzato”**.

La circolare del Ministero dell’Interno evidenzia che il possesso del **certificato verde “rafforzato” (che si ottiene solo con il completamento del ciclo vaccinale o con la guarigione dal Covid-19)** costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. I soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita (esenzione ai sensi della normativa vigente) si invita a presentare al Dirigente Scolastico nei termini di legge la relativa documentazione.

Mariglianella 31.01.2022

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Avallone

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993